

Serve la corretta identificazione delle componenti straordinarie non assorbite in proposta

DS6901

DS6901

Concordato, la base è la chiave

Determinazione dell'imponibile essenziale al patto col fisco

Sui controlli la direttiva ribadisce principi già noti sia per coloro che non hanno aderito sia in relazione ai soggetti che, invece, hanno accettato la proposta

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Concordato preventivo biennale alla ribalta sia negli adempimenti dichiarativi che nei controlli: la corretta determinazione della base imponibile definita in base alla proposta rappresenta, comunque, l'elemento essenziale del patto con il fisco. Questo comporta una particolare attenzione alla corretta identificazione di quelle che sono le componenti straordinarie non assorbite nella proposta stessa. Resta aperto, inoltre, il tema di quelle situazioni nelle quali ai fini della formulazione della proposta vi siano stati errori palesi nella elaborazione dei dati che hanno sfavorito il contribuente. L'istituto, inoltre, è inoltre al centro del dibattito anche in relazione alle conseguenze sui controlli. Sul punto, la direttiva dell'agenzia delle entrate non appare apportare novità particolari in quanto ribadisce principi già noti sia per coloro che non hanno aderito che in relazione ai soggetti che, invece, hanno accettato la proposta formulata nell'ambito di quanto previsto dal dlgs n. 13 del 2024. Con l'approssimarsi della campagna legata alle dichiarazioni ed alla necessità di determinare le imposte dovute per il periodo di imposta 2024 e degli acconti per il periodo di imposta 2025, è di tutta evidenza che un ruolo rilevante è rappresentato dalla prima applicazione pratica del concordato preventivo biennale di cui al dlgs 13 del 2024. In attesa

delle modifiche all'istituto e con l'intrecciarsi delle regole per le nuove opzioni per il biennio 2025- 2026 riservate, evidentemente, ai contribuenti che non hanno effettuato la scelta per il precedente biennio 2024-2025. Il tutto, evidentemente, nell'ottica delle dichiarazioni si incentra sulla liquidazione delle imposte dovute sulla base della proposta stessa tenendo in considerazione il principio che la stessa ha rappresentato la "fotografia" della situazione ordinaria del contribuente in termini di ricavi e compensi che sono tipizzati. In questo contesto, con particolare rilievo alla determinazione del reddito di impresa, vanno attentamente monitorate quelle situazioni rappresentate nell'ambito dell'articolo 16 del dlgs 13 del 2024 che escludono dall'assorbimento nella proposta concordataria, alcuni componenti positivi e negativi connotati di fatto dalla straordinarietà ovvero i redditi riconducibili alle partecipazioni societarie. Con particolare rilievo al primo aspetto, il comma 1, lettera a) della norma afferma che la proposta di concordato non tiene conto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive come pure delle minusvalenze, delle sopravvenienze passive nonché delle perdite su crediti di cui all'articolo 101 del TUIR. Il comma 2 regola, come detto, la fattispecie legata agli utili ed alle perdite derivate da partecipazioni detenute in soggetti i cui all'articolo 5 del Tuir nonché l'ipotesi dei dividendi. Il comma 3 prevede poi il saldo netto tra i componenti positivi e negativi trattati nei primi due commi comporta una rettifica positiva o negativa al reddito concordato. Con particolari riferimenti ad una differenza positiva, la stessa non è assorbita però dalla proposta e viene assoggettata a tassazione con le modalità ordinarie. E' dunque evidente che dovranno essere trattate con particolare attenzione quelle fattispecie di natura straordinaria che esulano dall'accordo con il fi-

sco come pure monitorate quelle componenti negative (con particolare riferimento alle perdite su crediti) che possono, invece, ridurre la base dell'accordo. Non può essere infatti escluso che le dinamiche legate a particolari componenti possano rappresentare un elemento soggetto a controllo nel momento in cui, ad esempio, si dovesse intercettare un extra reddito rilevante non assoggettato a tassazione secondo le disposizioni concordatarie. Elemento che, in sé, è ovviamente del tutto legittimo ove riconducibile alla dinamica dei ricavi ordinariamente prodotti dal contribuente e che evidenziano la convenienza della proposta di concordato. Il tema dei controlli in materia di concordato è tornato al centro dell'attenzione alla luce del contenuto della direttiva dell'agenzia delle entrate sulla programmazione per il 2025 (si veda Italia oggi del 25 aprile scorso). Sul tema va osservato che, da un punto di vista strettamente tecnico, il documento messo a punto dall'amministrazione finanziaria ribadisce, in buona parte, elementi già previsti dalla norma. Si pensi, ad esempio, alla enunciazione in merito alla possibilità che siano fatti maggiori controlli nei confronti di coloro che non hanno aderito al CPB. Nello stesso tempo, appare evidente come l'avvenuta opzione per il CPB non precluda la possibilità di effettuazione di controlli che, in prima battuta, saranno evidentemente finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di accesso. Sul punto, la direttiva dell'agenzia delle entrate evoca, ad esempio, la necessità di verificare la condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, in merito all'esistenza o meno di debiti tributari oltre il limite di 5 mila euro, attività da svolgere preliminarmente rispetto ad un eventuale controllo di merito. Il punto assume particolare rilievo soprattutto nelle ipotesi in cui, ad esempio, un debito oggetto di rateazione può tornare in essere nel suo intero ammontare.



tare per effetto di una intervenuta decadenza rappresentando dunque, ex post, una causa di esclusione. In questo senso, dunque, vi è da ipotizzare una verifica (facilmente realizzabile) preliminare basata sull'incrocio dei dati con quanto risultante all'agenzia della riscossione.

— © Riproduzione riservata — ■